



Polizza ALL RISKS PROPERTY

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

AMAIE SpA
VIA ARMEA N.96 - 18038 SANREMO (IM)
C.F / P. IVA: 00399050087
N. CIG 6860255D81

e
Compagnia di assicurazione

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata della polizza

dalle ore 24.00 del	31/12/2016
alle ore 24.00 del	30/06/2018

Con scadenza del primo periodo di assicurazione

Alle ore 24.00 del	30/06/2017
--------------------	-------------------

**successivamente - Rateazione premio semestrale -
con scadenze dei periodi di assicurazione fissati**

Alle ore 24.00 del	31/12 e 30/06
--------------------	----------------------

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005

DEFINIZIONI GENERALI

A valere per Danni materiali e diretti – tutte le Sezioni - e Danni da interruzione di esercizio ove assicurati

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La quota in percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione

DEFINIZIONI SPECIFICHE

A valere per Danni materiali e diretti – tutte le Sezioni -

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui indicato; si precisa che l'elencazione di beni oggetti, ecc., riferita alle fattispecie oggetto della definizione, è fornita a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

Attrezzature ed arredamento -	Attrezzi, scaffalature, banchi, mobilio e arredamento in genere,
-------------------------------	--

Contenuto	casseforti e armadi forti (esclusi i relativi contenuti), cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, elettrodomestici; Comunque tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Fabbricati - Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Beni Elettronici, Oggetti pregiati, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA di proprietà e/o in custodia al Contraente per obblighi di legge.
Colpo d'ariete	Urto violento provocato in una condotta dall'immissione o dall'interruzione di un flusso di liquidi.
Conduttori esterni	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno.
Contaminazione	Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze biologiche o chimiche.
Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Dati	Le informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.
Depositi intensivi	I depositi con o senza scaffalature, aventi altezza di impilamento superiore a 10m. Sili e serbatoi non sono comunque considerati depositi intensivi.
Dipendenze	I locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato quali magazzini, uffici, centri elaborazione dati, abitazioni, servizi sociali aziendali, rimesse e officine di manutenzione, laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, centrali termiche, cabine di trasformazione d'energia elettrica e di decompressione gas metano, sale compressori e reparti trattamento acque.
Esplosivi	Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e in ogni caso gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia	Importo prestabilito, detratto dal danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Fabbricato – Beni Immobili	<p>Tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e quant'altro di impiantistica sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, palloni pressostatici e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi.</p> <p>Sono compresi la diga di Tenarda (San Remo) e le pertinenti strutture. Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, moquette, mosaici.</p> <p>Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.</p>
Fenomeno elettrico	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Franamento	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni.
Furto	L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un profitto per sé o per gli altri.
Impianti acquedotto (partita fabbricati)	tutti gli impianti utili alla produzione di acqua potabile e ad uso industriale, ivi inclusi gli impianti di captazione, stoccaggio, potabilizzazione, pompaggio e rilancio, tanto interrati che fuori terra e completi di tutte le opere civili
Impianti acquedotto (partita contenuto)	tutti gli impianti utili alla produzione di acqua potabile e ad uso industriale le opere elettromeccaniche, elettriche e dei relativi sistemi di telecontrollo.
Impianti ed apparecchiature	Impianti ed apparecchiature a correnti deboli che, pur sfruttando

elettroniche	l'energia elettrica, non presentano tra le loro principali caratteristiche il rendimento energetico ed adibite all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati; il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione, parcometri, impianti di video sorveglianza e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili ed i Supporti Dati.
Impianti ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	Beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. Nella presente definizione sono compresi personal computer, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Impianti di depurazione (partita fabbricati)	tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane - coltettate da utenze civili, agricole ed industriali, ivi incluse le acque meteoriche e dilavamento – e di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi, tanto interrati che fuori terra e completi
Impianti di depurazione (partita contenuto)	tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane - coltettate da utenze civili, agricole ed industriali, ivi incluse le acque meteoriche e dilavamento – e di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi completi di tutte le opere elettromeccaniche, elettriche e dei relativi sistemi di telecontrollo.
Impianti fognari (partita fabbricati)	tutti gli impianti utili al pompaggio, sollevamento e rilancio delle acque reflue urbane - coltettate da utenze civili, agricole ed industriali, ivi incluse le acque
Impianti fognari (partita contenuto)	tutti gli impianti utili al pompaggio, sollevamento e rilancio delle acque reflue urbane - coltettate da utenze civili, agricole ed industriali, ivi incluse le acque meteoriche e dilavamento completi di tutte le opere
Incombustibili	Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Infiammabili	Le sostanze ed i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A — gas combustibili — liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C — sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria

	<p>umida, sviluppano gas combustibili</p> <p>— sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'inflammanno</p> <p>Tipo B</p> <p>— liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C</p> <p>Tipo C</p> <p>— liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C</p> <p>— ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.</p> <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.</p> <p>Si conviene la seguente equivalenza 10 kg di infiammabilità di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.</p>
Inquinamento	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo
Limite di indennizzo	l'importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare.
Macchinari	macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, di imballaggio, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; serbatoi metallici e relative tubazioni; Impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche; altri impianti non indicati nella definizione di Fabbricato, Attrezzature ed arredamento.
Macchine mordenti	Le macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 Kw.
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, scarti e ritagli di lavorazione escluso quanto indicato nella definizione di Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali ed escluso quanto indicato sotto la definizione di preziosi e oggetti pregiati.
Merci speciali	<p>D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccetto quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;</p> <p>D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotonei sodi;</p> <p>D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%; ovatte sintetiche, piume o piumino.</p> <p>Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.</p>
Mezzi di custodia	Mobili, blocchi di cassette di sicurezza, casseforti, armadi di sicurezza o corazzati che devono avere caratteristiche non inferiori a quanto

	<p>sotto riportato:</p> <p>pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanico o termico) cui devono opporsi;</p> <p>chiusura con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione);</p> <p>peso minimo 200 Kg (tranne che per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato o cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).</p>
Oggetti pregiati ed Oggetti d'Arte	Oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico, ma non costituente mobilio, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche. Il tutto se di valore unitario superiore ad euro 5.000,00, escluso quanto indicato nella definizione "Preziosi".
Preziosi	Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o greggi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di cultura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso, se di valore unitario superiore ad euro 5.000,00.
Primo rischio assoluto	Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto art. 1907 del Codice Civile.
Programmi in licenza d'uso	Sequenze di informazioni, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina	Sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
Reti acquedotto	canalizzazioni, condutture di adduzione dagli impianti di captazione e distribuzione dell'acqua potabile e ad uso industriale sino al confine di proprietà degli utenti, tanto interrati che fuori terra e compresi tutti gli organi ed i sistemi di manovra ed ispezione delle retti idriche ed in generale quant'altro a completamento del servizio acquedotto.
Rete fognaria	canalizzazioni, condotte, pozzetti, tanto interrati che fuori terra ed in genere quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramenti	Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.
Smottamento	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Solai	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione

	orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Supporti dati	Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Terremoto	Il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo	Un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nelle popolazione o parte di essa.
Tetto	Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Valore a nuovo	per i fabbricati (compresi quelli in locazione): la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; per i macchinari: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore intero	Forma assicurativa che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l'Assicurato sarà risarcito in proporzione (art. 1907 del Codice Civile).
Valori	Denaro, monete, tickets restaurants, carte valori e titoli di credito e di pegno in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

Attività e caratteristiche del rischio

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

A titolo esemplificativo e non limitativo: produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di acqua ed energia elettrica; proprietà, conduzione e manutenzione di immobili anche di terzi compresi impianti e servizi; di impianti ed attrezzature sia sul suolo privato che sul suolo pubblico; illuminazione pubblica; gestione proprietà e/o gestione di dighe e/o acquedotti e/o bacini idrici, centrali di produzione, con le relative opere ed impianti; nonché nelle attività previste ed indicate nel certificato CCIAA o competenze istituzionalmente previste o ad essa attribuite o, comunque, previste dallo statuto e consentite dall'ordinamento giuridico, nulla escluso né eccettuato.

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tensostrutture e simili.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Si assicura:

(partite assicurate, tassi e premi Imponibili)

	SEZIONE BASE/Partite Assicurate	CAPITALI	TASSO	PREMIO
1	Fabbricati	50.494.755,00		
2	Merci	1.000.000,00		
3	Macchinari, attrezzature	31.324.288,00		
4	Ricorso Terzi	2.000.000,00		
5	Spese necessarie per demolire e sgombrare	1.000.000,00		
	TOTALE SOMMA ASSICURATA SEZIONE BASE	85.819.043,00		
	SEZIONE FURTO/Partite Assicurate	CAPITALI	TASSO	PREMIO
6	Contenuto in genere	400.000,00		
7	Denaro e valori in casseforti o armadi corazzati	41.000,00		
8	Denaro e Valori riposti in mobili o cassetti chiusi a chiave	5.000,00		
9	Denaro e Valori ovunque riposti nei locali	15.000,00		
10	Portavalori	10.000,00		
11	Guasti e Atti vandalici causati da ladri	5.000,00		
	TOTALE SOMMA ASSICURATA SEZIONE FURTO	476.000,00		
	SEZIONE ELETTRONICA/ Partite Assicurate (PRA)	CAPITALI	TASSO	PREMIO
12	Impianti ed apparecchiature Elettroniche	543.190,00		
13	Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	10.000,00		
14	Maggiori spese	10.000,00		
15	Supporti di dati e ricostruzione archivi informatici, programmi in licenza d'uso	10.000,00		
16	Conduttori esterni	1.000,00		
	TOTALE SOMMA ASSICURATA SEZIONE ELETTRONICA	574.190,00		
COMPLESSIVO		86.869.233,00		

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Norme valide per tutte le Sezioni di polizza

Art.1.1 DURATA DELL' ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art.7 - Recesso in caso di Sinistro.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di rinnovare l'assicurazione per una durata di anni uno , previa adozione di apposito atto. In questo caso la società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Art.1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive entro il 60° giorno dalla scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società dà atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art.1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento della polizza di assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art.1.4 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dal comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza (Art. 1910 del Codice Civile).

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.1.5 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal Contraente.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.1.6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.1.7 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite.

Art.1.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.1.11 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

Art.1.12 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro; occulta, sottrae o manomette cose salvate o non sottratte; adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le

tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.1.13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

Qualora le garanzie siano prestate per conto terzi, l'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.1.14 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa designata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.

Art.1.15 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, anche di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui agli Artt. "Obblighi in caso di sinistro" relativi alle varie sezioni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro;
- 5) determinare l'ammontare del danno secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. "Determinazione del danno" alle varie sezioni;
- 6) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4), 5) e 6) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono liberatamene impugnabili dinanzi alla Magistratura ordinaria.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art.1.16 ASSICURAZIONE PRESSO ALTRI ASSICURATORI

In caso di sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.1.17 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato stesso o della Contraente.

Limitatamente alla Sezione Furto ove operante:

se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il sinistro non è stato commesso o agevolato con dolo o colpa grave:

- a) da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato, i Rappresentanti legali, gli Amministratori, i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
- b) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, fatto salvo quanto previsto alla Sezione Furto, Artt. "Esclusioni", punto 4, let.b;
- c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- d) da persone legate al Contraente od all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, agli Amministratori, ai Soci a responsabilità illimitata, da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti.

Art.1.18 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art.1.19 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art.1.20 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Nel caso di variazioni dei Beni assicurati per acquisizioni o dismissioni, si applicano le condizioni di cui all'Artt. "Automatismo garanzie nuovi Enti e Regolazione del Premio".

Art.1.21 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010.

Art.1.22 CLAUSOLA BROKER

Alla società di brokeraggio AON S.p.A è affidata l'assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo, ai sensi di legge.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a carico dell'Agenzia cui è assegnata la gestione della polizza. L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Agenzia cui è assegnata la gestione della polizza il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

Art.1.23 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui allo specifico Art. la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dalla Contraente e/o dal Broker.

Art.1.24 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C E NON APPLICABILE IN CASO DI R.T.I.)

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni Modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la

Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'Estratto unico", firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato, il quale tratterà con la sola Delegataria, è fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

Art.1.25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le Parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. , da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle parti inadempienti.

L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art.1.26 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

2 - SEZIONE BASE

DANNI MATERIALI E DIRETTI NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione

Art. 2.01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque sia la causa, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successive Sezioni sono prestate a valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie

Art. 2.02 ESCLUSIONI

Dalla presente Sezione sono in ogni caso esclusi i danni:

- 1) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causata da materiale nucleare;
- 3) di inquinamento e/o contaminazione, salvo quelli sviluppatasi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio ed altri danni indennizzabili ai sensi della presente Polizza che hanno colpito le cose assicurate;

- 4) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
 - 5) di furto, rapina, di smarrimento, ammanco, destrezza, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, frode, malversazione, scippo;
 - 6) alle merci causati da mancata od anormale refrigerazione, climatizzazione, riscaldamento; fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - 7) causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree, frane, valanghe o slavine salvo quanto successivamente indicato;
- per 1), 2), 3) e 7), salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi.
- 8) verificatisi in occasione od in conseguenza di trasporto, trasferimento, movimentazione e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate per quanto eccedente la Somma assicurata nella tabella limiti di indennizzo;
 - 9) di responsabilità civile di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalle condizioni particolari Ricorso Terzi e Rischio Locativo, ove operanti;
 - 10) derivanti da:
 - a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - b) indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - c) smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
 - d) e ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti a), b), e c);
 - 11) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, ai Soci a responsabilità illimitata, agli Amministratori;
 - 12) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il progettista, costruttore, venditore, fornitore o locatore delle cose assicurate;
 - 13) dovuti a ordinanze o disposizioni di Autorità o leggi che regolano la costruzione, modifica, riparazione, ricostruzione, rimpiazzo, distruzione, demolizione delle cose assicurate;
 - 14) indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato; salvo quanto previsto dalla condizione particolare Maggiori Spese.

Sono esclusi i danni, salvo quelli di incendio, esplosione, scoppio ed altri danni indennizzabili ai sensi della presente Polizza, che ne possono derivare:

- 15) di guasti macchina, ovvero causati da rottura meccanica o anormale funzionamento dei macchinari originati da cause interne, fatto salvo quanto assicurato nell'apposita Sezione;
- 16) di rottura o anormale funzionamento di impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche, causati da eventi espressamente esclusi;
- 17) verificatisi in occasione di costruzione, modifica, demolizione di fabbricati o loro parti;
- 18) verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, collaudo, prova di macchinari o loro parti, anche se tali operazioni siano dovute a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- 19) causati da interruzione, anormale produzione o fornitura di gas, energia elettrica, termica, idraulica;
- 20) causati da interruzione o alterazione di processi di lavorazione;
- 21) causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicati dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- 22) causati da errori di progettazione, calcolo, lavorazione, stoccaggio, conservazione; impiego di materie prime, semilavorati o prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla quantità, qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci sia finite che in corso di lavorazione; vizio di prodotto;
- 23) di deterioramento, usura;
- 24) di ossidazione, corrosione, incrostazione;
- 25) di umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudamento; siccità; polvere, smog; autocombustione, fermentazione; solidificazione, liquefazione, evaporazione, sublimazione; causati da variazioni di temperatura, pressione; di alterazione di peso;
- 26) causati da virus, batteri, animali e vegetali in genere.

Sono esclusi i danni, se non causati da altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione:

- 27) di crollo, collasso strutturale, cedimento, assestamento, fessurazione, restringimento, dilatazione di fabbricati o loro parti, di macchinari o impianti;
- 28) di fuoriuscita di merci fuse; di dispersione di merci ed infiammabili liquidi;
- 29) di alterazione di qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci;

Sono inoltre esclusi:

30) i seguenti enti o cose:

- a) veicoli iscritti al P.R.A., fatto salvo per quelli ricoverati sottotetto e/o in aree recintate, se assicurati con il limite previsto alla Partita inserita nella Tabella "Partite assicurate, Tassi e Premi imponibili;
- b) aeromobili, navi, natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
- c) boschi, alberi, coltivazioni ed animali in genere;
- d) il suolo nelle ubicazioni assicurate ed il relativo valore;
- e) impianti ed apparecchiature elettroniche già assicurate con specifica polizza "elettronica" o nella presente Sezione Elettronica, o se in leasing o in noleggio, se già assicurati dal proprietario;
- f) in leasing, se già assicurate con specifica polizza;
- g) strade, gallerie, miniere, strade ferrate, pontili, moli e piattaforme petrolifere, condotte sottomarine e pipelines a mare, oleodotti, gasdotti; detti enti o cose sono invece assicurate se pertinenti ai fabbricati e/o posizionate all'interno dei loro ambiti;
- h) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- i) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, bassorilievi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, cose aventi valore artistico od affettivo;
- j) gioielli, pietre, perle e metalli preziosi se non per uso industriale o comunque attinenti ai processi di lavorazione;
- k) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- l) Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche e apparecchiature elettroniche;
- m) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

2.03 - SEZIONE BASE

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

Art. 2.03.01 COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi assicurati anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori, nonché da dolo o colpa grave di dipendenti del Contraente/Assicurato e comunque delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere.

Art. 2.03.02 EVENTI SOCIOPOLITICI E DOLOSI

Per i danni causati da eventi sociopolitici e dolosi quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori, la Società non indennizza i danni riportati dal punto 1) al punto 14) delle Esclusioni, nonché i danni:

1. causati da interruzione di processi di lavorazione; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; da alterazione od omissione di controlli e manovre; imbrattamento dei muri, se detto evento non risulta assicurato con il limite previsto alla Partita inserita nella Tabella "Partite assicurate, Tassi e Premi imponibili;
2. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordinanze o disposizioni di Autorità, od in occasione di serrata;

3. avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi.
- Inoltre la Società non indennizza, se originati da atti di terrorismo, i danni:
4. causati da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
5. causati da guasti a linee di alimentazione.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni (ridotto a 21 giorni per atti di terrorismo), decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso nella misura del 5% del premio complessivo relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 2.03.03 EVENTI ATMOSFERICI

Per i danni causati da eventi atmosferici quali: uragani, tornadi, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da essi trasportate, pioggia, grandine, neve, la Società non indennizza i danni:

1. da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
2. a cose all'aperto se non fissate per natura e destinazione; ai pannelli fotovoltaici;
3. al contenuto di fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
4. a tettoie, capannoni presso statici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e relativi contenuti;
5. da penetrazione o infiltrazione di pioggia, grandine, neve attraverso porte, finestre, lucernari non adeguatamente chiusi;
6. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, al momento della loro costruzione, e quanto in essi contenuto, per effetto di sovraccarico di neve;
7. lastre di cemento amianto-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

I danni alle cose poste sottotetto ai fabbricati assicurati sono indennizzabili solo se pioggia, grandine, neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra oppure a seguito di intasamento delle grondaie e dei pluviali o per insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale.

Art. 2.03.04 TERREMOTO

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso nella misura del 10% del premio complessivo relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 2.03.05 INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

La Società indennizza i danni causati da fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno e quelli da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di

formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche o traboccamento o rigurgito della rete fognaria.

La Società non indennizza i danni:

- 1) a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- 2) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento, salvo il caso di merci che per natura, uso, destinazione non possono essere posizionate su pallets.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso nella misura del 15% del premio complessivo relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 2.03.06 ACQUA CONDOTTA

Per i danni da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale, anche se provocate da gelo, delle condutture di impianti idrici – compresi quelli tecnici inerenti all'attività assicurata -, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di impianti di estinzione; la Società non indennizza, relativamente al gelo:

1. i danni alle condutture installate all'esterno;
2. danni da spargimento causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento, oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima dell'accadimento del sinistro.

La Società indennizza i danni alle cose assicurate da occlusione di tubazioni, relativi ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime.

La Società indennizza le spese per la ricerca della rottura, nonché le spese sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato danneggiato.

Art. 2.03.07 FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni materiali e diretti ad impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della Sezione Incendio.

Art. 2.03.08 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, di cui alla Tabella "Partite assicurate, Tassi e Premi imponibili:

1. le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
2. le spese sostenute per rimuovere, trasportare, conservare, ricollocare i macchinari e le merci illesi qualora tali operazioni siano necessarie per eseguire le riparazioni delle cose assicurate danneggiate o distrutte a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della Sezione Incendio.

Art. 2.03.09 SPESE DI BONIFICA E DECONTAMINAZIONE

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, di cui alla Tabella "Partite assicurate, Tassi e Premi imponibili:

le spese di bonifica decontaminazione dei Beni assicurati e/o decorticazione del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della Sezione Incendio.

Art. 2.03.10 SPESE DI RIPROGETTAZIONE

La Società indennizza, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese sostenute per la progettazione dei fabbricati danneggiati o distrutti a seguito di sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti dalla presente polizza, con esclusione delle spese di progettazione per migliorie o modifiche apportate al progetto originale, salvo modifiche effettuate in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della riparazione o ricostruzione.

2.04 - SEZIONE BASE**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE**

Norme integrative alle Condizioni sempre operanti

Art. 2.04.01 AUTOMATISMO GARANZIE NUOVI ENTI E REGOLAZIONE DEL PREMIO

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti gli Enti che il Contraente/Assicurato, dovesse acquisire a qualsiasi titolo dopo la decorrenza della presente polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda € 3.000.000,00 per ogni singola acquisizione. Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza.

Qualora nel decorrere dell'anno assicurativo si dovesse procedere ad inclusioni ed esclusioni, o comunque a variazioni relative a Fabbricati e Contenuto, il Contraente, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo, deve comunicare alla Società dette variazioni entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno assicurativo di riferimento; i relativi ratei di premio, calcolati sulla base delle condizioni tariffarie dell'offerta iniziale, saranno versati dal Contraente, o ad esso rimborsati, mediante un'appendice unica di regolazione da emettersi in relazione alla predetta comunicazione ed in base a quelle eventualmente precedenti. L'appendice di regolazione così risultante potrà essere attiva, passiva o nulla e verrà pagata o rimborsata entro 60 giorni dal suo ricevimento da parte dell'ufficio preposto del Comune.

Nel caso di regolazione passiva, la Società rimborserà la quota di premio incassata in eccedenza dedotte le sole imposte previste per legge.

Art. 2.04.02 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'Art. "Obblighi in caso di sinistro" della Sezione Incendio.

L'acconto non può essere superiore a euro 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettategli, in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 2.04.03 BUONA FEDE

A parziale deroga degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.04.04 COSE ALL'APERTO

La Società assicura i Macchinari, Attrezzature ed arredamento, Merci e Contenuto, anche all'aperto, compreso attrezzature ed arredi di aree attrezzate aperte al pubblico, ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie.

Art. 2.04.05 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia secondo le modalità che seguono.

1) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

La Società indennizza le spese (costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche) effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il rifacimento di archivi, documenti, disegni registri, microfilm, fotocolor distrutti o danneggiati.

2) Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche e apparecchiature elettroniche.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata, purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.

Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a centinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 12 mesi dal giorno del sinistro, la società indennizza le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

3) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, utilizzabilità delle cose medesime, escluso comunque qualsiasi riferimento al loro valore affettivo, artistico o scientifico.

4) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, tickets restaurant, biglietteria, e comunque qualsiasi carta rappresentante un valore.

5) Oggetti pregiati e d'arte in genere di valore unitario non superiore ad euro 5.000; a titolo esemplificativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, bassorilievi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, cose aventi valore artistico od affettivo.

6) Gioielli, pietre, perle e metalli preziosi in genere.

7) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite non oltre il termine di 12 mesi dal sinistro.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della Sezione Incendio.

Art. 2.04.06 DISPERSIONE DI MERCI E LIQUIDI, ANCHE INFIAMMABILI

La Società, a deroga dell'art. "Esclusioni" della Sezione Incendio, indennizza la perdita di merci ed infiammabili liquidi da contenitori di capacità non inferiore a 100 litri ed i conseguenti danni alle cose assicurate, causata da rottura accidentale di serbatoi o contenitori o delle relative valvole.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della Sezione Incendio.

Art. 2.04.07 MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI

La Società assicura il contenuto di proprietà e non presso terzi entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, purché sottotetto a fabbricati costruiti prevalentemente in materiali incombustibili, con il limite del 10% delle somme assicurate alle relative partite, non in eccedenze alle somme stesse, e comunque con il massimo previsto nella tabella "Franchigie, scoperto, Limiti di Indennizzo".

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della Sezione Incendio.

Art. 2.04.08 MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", la Società indennizza, con il limite assicurato nella Tabella "Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo", le spese straordinarie documentate, necessarie al proseguimento dell'attività, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:

- 1) l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi;
- 4) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non indennizza le maggiori spese causate da:

- 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 2) difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla conduzione dell'attività che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

Per periodo di indennizzo s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 90 giorni dal verificarsi del sinistro.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della Sezione Incendio.

Art. 2.04.09 MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Società, a deroga dell'art. "Esclusioni" indennizza i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:

- 1) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- 2) ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

La garanzia è prestata alla condizione che esista un sistema di sorveglianza dell'impianto che consenta di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si protragga per almeno 6 ore; in tal caso, l'Assicurato si impegna a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia è operante se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Art. 2.04.10 ORDINANZE DI AUTORITÀ

La Società indennizza i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione o la costruzione di fabbricati (o loro parti), purché i lavori di ricostruzione avvengano, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia

Art. 2.04.11 PROCESSI DI LAVORAZIONE

L'assicurazione opera per il completo ciclo di lavorazione comprese le attività preliminari, complementari ed accessorie.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività insegna e consiglia di usare o che l'assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Art. 2.04.12 PARIFICAZIONE DEI DANNI

La Società indennizza i guasti causati alle cose assicurate per ordine di Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o altro danno indennizzabile.

Art. 2.04.13 PREZZO DI VENDITA

Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

Art. 2.04.14 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, degli importi che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi, compresi interessi e spese, causati da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avventi in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e comunque non in eccedenza alla somma stessa.

La Società non indennizza i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli targati di terzi e dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il Rappresentante legale, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b);
- d) le Società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della Sezione Incendio.

Art. 2.04.15 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllanti, controllate e collegate, i fornitori e clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2.04.16 RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, anche se con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della presente Sezione.

Art. 2.04.17 UNIVERSALITÀ

Qualora una cosa, inerente all'attività dichiarata in polizza, non trovasse precisa assegnazione in una delle somme assicurate o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, tale cosa verrà attribuita alla somma assicurata Contenuto.

Art. 2.04.18 VALORE A NUOVO

Si conviene di stipulare l'assicurazione a valore a nuovo alle condizioni seguenti:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno secondo quanto disciplinato all'Art. Determinazione del danno della presente Sezione;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
- 2) agli effetti all'Art. "Assicurazione parziale" della presente Sezione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata, aumentata del 30%, risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro - determinato in base all'Art. "Valore delle cose assicurate" della presente Sezione -, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro - determinato in base all'Art. "Valore delle cose assicurate" della presente Sezione, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato o macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Art. "Valore delle cose assicurate" della presente Sezione;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati e contenuto di reparti in stato di attività.

Art. 2.04.19 VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da rottura accidentale di vetri, lastre di cristallo, specchi e insegne.

La Società non indennizza i danni:

- a) avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;
- b) dovuti a vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché a rigature, segnatura e scheggiature;

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della presente Sezione.

Art. 2.04.20 ONORARI DEI PERITI

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì comprese le spese effettivamente sostenute dal Contraente, per Architetti, Ingegneri e Consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite previsto nell'apposita Tabella "Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo".

Art. 2.04.21 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

Qualora attivata tramite l'apposizione della relativa Partita nella Tabella "Partite assicurate, Tassi e Premi imponibili", e fino alla concorrenza del massimale ivi indicato, la Società, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. "Esclusioni" della Sezione Incendio, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati assicurati.

Restano esclusi i danni causati o conseguenti a:

- errori di progettazione o di calcolo, o a difetto di costruzione o vizio di materiali, nonché sovraccarico delle strutture portanti;
- i danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenuti dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
- interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
- terremoto, maremoto, inondazione, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
- effetti graduati degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine ed incrostazioni.

Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 2.04.22 SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

Qualora attivata tramite l'apposizione della relativa Partita nella Tabella "Partite assicurate, Tassi e Premi imponibili", e fino alla concorrenza del massimale ivi indicato, la Società, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. "Esclusioni" della Sezione Incendio, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in seguito a smottamento, cedimento e franamento del terreno.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati.

In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

2.05 - SEZIONE BASE**DANNI MATERIALI E DIRETTI
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO**

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'indennizzo

Art. 2.05.01 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare il possibile per limitare il danno; le relative spese sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, dare avviso del sinistro all'Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni di natura presumibilmente dolosa. Sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- 3) fornire alla Società o ai Periti, una distinta delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- 5) predisporre, a richiesta della Società o dei Periti, una distinta delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 6) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino e, per le aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
- 7) E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore

L'inadempimento degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 2.05.02 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
- 2) Macchinari, Attrezzature ed arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 3) Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali, le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Art. 2.05.03 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

- 1) per i Fabbricati, applicando il deprezzamento stabilito all'Art. "Valore delle cose assicurate" della presente Sezione, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
- 2) per i Macchinari, Attrezzature ed arredamento e Merci, deducendo dal valore di cui all'Art. "Valore

delle cose assicurate” alla presente Sezione, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 2.05.04 ASSICURAZIONE PARZIALE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Queste norme non si applicano qualora l'assicurazione sia prestata a primo rischio assoluto.

3 - SEZIONE FURTO**DANNI MATERIALI E DIRETTI
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione

Art. 3.01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati:

- 1) dal furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - i) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - ii) uso di chiavi fraudolento, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o con particolare agilità personale;
 - c) in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a) punto i).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
- 2) dalla rapina delle cose assicurate, (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) e da estorsione (sottrazione di cose quando l'assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone), avvenuta nei locali indicati in polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 3) da scippo di valori, intendendo per tale reato il furto avvenuto strappando la cosa di mano o di dosso alla persona la detiene.

Art. 3.02 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 3) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- 4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - a) da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato, gli Amministratori e i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - b) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere, ma solo nel caso in cui dette persone che commettono il furto o chi ne è complice o partecipe, siano incaricate della custodia delle chiavi dei luoghi dove sono riposti i beni o della sorveglianza dei luoghi stessi ed il furto sia commesso quando non è consentito l'accesso ai luoghi ed in ore diverse da quelle durante le quali dette persone adempiono alle loro mansioni all'interno dei luoghi stessi;
 - c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d) da persone legate al Contraente od all'Assicurato, agli Amministratori, ai Soci a responsabilità illimitata da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;

- 5) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi o, qualora si tratti di abitazioni, disabitati. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno;
- 6) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi;
- 7) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- 8) ad impianti ed apparecchiature elettroniche in genere, comprese quelle ad impiego mobile al di fuori dei locali assicurati, salvo espresso richiamo in polizza se non attivata la Sezione Elettronica.

3.03 - SEZIONE FURTO

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 3.03.01 FORMA DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Le eventuali spese sostenute per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione di quelle rimaste, anche se danneggiate, di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro" della presente Sezione, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 3.03.02 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

Salvo diversa esplicita pattuizione che deve risultare in polizza, l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste e custodite in un solo locale o in più locali fra loro comunicanti, aventi pareti perimetrali, solai o copertura in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro stratificato con prestazioni antivandalismo ed anticrimine, cemento armato o non.

Inoltre quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi in linea verticale a non meno di 4 metri da suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Art. 3.03.03 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI – BASE -

L'assicurazione è prestata subordinatamente alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei luoghi dove i beni si trovano, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da piani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi o di particolari doti di agilità:

- sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica;
- sia chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fissate sul muro.

Nelle inferiate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luce, spioncini, feritoie purché impediscano l'introduzione nei locali assicurati.

Art. 3.03.04 INTRODUZIONE NEI LOCALI UTILIZZANDO APERTURE DIVERSAMENTE PROTETTE

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in casi di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene in luoghi sprovvisti delle misure di protezione/sicurezza di cui sopra o forzando i mezzi di chiusura operanti

ma non rispondenti almeno alla condizione particolare “Mezzi di chiusura dei locali – Base –”, la Società corrisponderà all’Assicurato l’85 % dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell’assicurato stesso.

Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardano mezzi di chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Art. 3.03.05 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL’AREA IN USO AL CONTRAENTE O ALL’ASSICURATO

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, relativamente alla sola garanzia Furto prestata per attività di Magazzini/Depositi in genere e/o Laboratori Artigianali/Stabilimenti Industriali, qualora il danno sia commesso utilizzando per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennizzo verrà determinato ai sensi dell’Art. “Assicurazione presso diversi assicuratori”, senza tenere conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.

3.04 - SEZIONE FURTO**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE**

Norme integrative alle Condizioni sempre operanti

Art. 3.04.01 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Fino alla concorrenza con il limite assicurato alla Partita inserita nella Tabella "Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo, sono compresi i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Art. 3.04.02 VALORI

La Società indennizza, con il limite assicurato alla Partita inserita nella Tabella "Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo, valori nei locali assicurati, purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa o in mezzi di custodia (armadi di sicurezza e corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate).

Art. 3.04.03 PORTAVALORI

La Società indennizza, con il limite assicurato alla Partita inserita nella Tabella "Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo, valori contro:

- 1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso i valori stessi;
- 3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella Tabella "franchigie, Scoperto, Limite d'Indennizzo".

E' ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.

Art. 3.04.04 FURTO CON DESTREZZA

La Società indennizza, con il limite assicurato alla Partita inserita nella Tabella "Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo, le perdite direttamente verificatesi di furto con destrezza di Contenuto posto nell'interno dei locali e commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso.

Art. 3.04.05 FURTO DI RAME

In caso di furto e/o rapina di rame, comunque perpetrati, ovunque e comunque custodito, stoccato, impiegato compreso qualsivoglia guasto, danneggiamento o rottura causato e /o conseguente all'azione di ladri, la Società liquiderà il danno fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro e per anno previa applicazione di una franchigia di € 2.000,00.

Art. 3.04.06 COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI E/O DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'art 3.02-Esclusioni –punto 4) , la Società presta garanzia anche nei casi di eventi indennizzabili imputabili a colpa grave dei dipendenti e/o del Contraente.

3.05 - SEZIONE FURTO

DANNI MATERIALI E DIRETTI NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'indennizzo

Art. 3.05.01 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- 2) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 3) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- 4) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti 3) e 4) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve anche:

- 5) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza averne, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- 6) presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

Art. 3.05.02 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 3.05.03 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

- 2) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- 4) per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.05.04 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate e gli eventuali limiti interessati, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in essere, di un importo pari all'indennizzo liquidabile a termini contrattuali, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente dette somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso in caso di sinistro" delle norme generali.

Art. 3.05.05 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

4 - SEZIONE ELETTRONICA**DANNI MATERIALI E DIRETTI
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione

Art. 4.01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti ed apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, installati o in attesa di installazione presso l'Assicurato, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, causati da qualsiasi evento accidentale, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Art. 4.02 ESCLUSIONI

Dalla presente Sezione sono esclusi i danni:

- 1) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causata da materiale nucleare;
- 3) di inquinamento e/o contaminazione;
- 4) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
- 5) alle merci causati da mancata od anormale refrigerazione, climatizzazione, riscaldamento; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- 6) causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree, frane, valanghe o slavine;
- 7) verificatisi in occasione od in conseguenza di trasporto, trasferimento, movimentazione e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate;
- 8) di responsabilità civile di qualsiasi tipo;
- 9) derivanti da:
 - a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - b) indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - c) smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
 - d) e ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti a), b), e c);
- 10) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, ai Soci a responsabilità illimitata, agli Amministratori;
- 11) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il progettista, costruttore, venditore, fornitore o locatore delle cose assicurate;
- 12) dovuti a ordinanze o disposizioni di Autorità o leggi che regolano la costruzione, modifica, riparazione, ricostruzione, rimpiazzo, distruzione, demolizione delle cose assicurate;
- 13) indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato; salvo quanto previsto dalla condizione particolare Maggiori Spese, ove operante;
- 14) di guasti macchina, ovvero causati da rottura meccanica o anormale funzionamento dei macchinari originati da cause interne;
- 15) verificatisi in occasione di costruzione, modifica, demolizione di fabbricati o loro parti;
- 16) verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, collaudo, prova di macchinari o loro parti, salvo che tali operazioni siano dovute a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- 17) causati da interruzione, anormale produzione o fornitura di gas, energia elettrica, termica, idraulica;
- 18) causati da interruzione o alterazione di processi di lavorazione;
- 19) causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicati dal

- costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- 20) causati da errori di progettazione, calcolo, lavorazione, stoccaggio, conservazione; impiego di materie prime, semilavorati o prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla quantità, qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci sia finite che in corso di lavorazione; vizio di prodotto;
- 21) di deterioramento, usura;
- 22) di ossidazione, corrosione, incrostazione;
- 23) di umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudamento; siccità; polvere, smog; autocombustione, fermentazione; solidificazione, liquefazione, evaporazione, sublimazione; causati da variazioni di temperatura, pressione; di alterazione di peso;
- 24) causati da virus, batteri, animali e vegetali in genere;
- 25) di crollo, collasso strutturale, cedimento, assestamento, fessurazione, restringimento, dilatazione di fabbricati o loro parti, di macchinari o impianti;
- 26) di fuoriuscita di merci fuse; di dispersione di merci ed infiammabili liquidi;
- 27) di alterazione di qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci;
- 30) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- a) controlli di funzionalità;
 - b) manutenzione preventiva;
 - c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - d) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - e) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza il concorso di cause esterne.
 - f) I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione e di comunicazione dati sono indennizzabili se gli impianti assicurati, qualora le norme di installazione previste dal costruttore lo richiedano, siano protetti con sistemi di protezione quali stabilizzatori, trasformatori, separatori o sistemi di continuità;
- 28) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- 29) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- 30) a nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine di giradischi e registratori ed gli altri supporti di suono e immagini;
- 31) relativi ad impianti ed apparecchi:
- a) elettroacustici;
 - b) fisico-medici per odontoiatria;
 - c) per la diagnosi e la terapia con raggi energetici;
- 32) ai conduttori esterni alle cose assicurate e relativi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- 33) Sono esclusi, salvo espresso richiamo in polizza:
- a) gli impianti ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile al di fuori dei locali assicurati;
 - b) maggiori spese
 - c) i danni ai supporti dati ed i costi per la duplicazione o il riacquisto di programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato;
- 34) Sono inoltre esclusi:
- a) i costi per tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti, ed i relativi danni conseguenti;
 - b) le linee di distribuzione o trasmissione e distribuzione di energia elettrica e telefonia a livello nazionale, incluse le relative strutture portanti, posizionati al di fuori degli ambiti aziendali;
 - c) gli impianti ed apparecchiature elettroniche già assicurate con specifica polizza "elettronica" o se in leasing o in noleggio, se già assicurati dal proprietario;
 - d) i beni in leasing, se già assicurati con specifica polizza.

4.03 - SEZIONE ELETTRONICA**CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI****Art. 4.03.01 Forma di garanzia**

L'assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

4.04 - SEZIONE ELETTRONICA**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE**

Norme integrative alle Condizioni sempre operanti

Art. 4.04.01 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

La Società, a deroga dell'Art. "Esclusioni" della presente Sezione indennizza i danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di proprietà in occasione di trasporto, con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

La Società non indennizza i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nell'apposita Tabella "Franchigie, Scoperto, Limiti di Indennizzo"

Art. 4.04.02 MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento degli impianti ed apparecchiature elettroniche, la Società, a deroga dell'Art. "Esclusioni" della presente Sezione indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza le maggiori spese, sostenute e documentate dall'Assicurato durante il periodo di indennizzo, rispetto a quelle normali necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato.

Sono assicurati unicamente le maggiori spese dovute a:

- 1) l'uso di impianto o apparecchiatura in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- 3) prestazioni di servizi da terzi;
- 4) lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporto a grande velocità e trasporti con linee aeree regolari purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato per interventi urgenti di ripristino.

La Società non indennizza le maggiori spese dovute a:

- 1) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- 2) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato;

- 3) modifiche, migliorie revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato;
- 4) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e questo anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchiatura assicurato;
- 5) danni ai supporti dati;
- 6) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono le maggiori spese e continua per il periodo strettamente necessario per la riparazione o sostituzione dell'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato, ma comunque non oltre 180 giorni dal verificarsi del sinistro.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della Sezione Incendio.

Art. 4.04.03 SUPPORTI DI DATI E PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

La Società, a deroga dell'Art. "Esclusioni" presente Sezione, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati intercambiabili, distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali diretti a supporti, nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni.

Inoltre, la Società, a deroga dell'Art. "Esclusioni", della presente Sezione, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro un anno dal sinistro, la presente condizione particolare è automaticamente risolta.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" della Sezione Incendio.

Art. 4.04.04 CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE

A deroga dell'Art. "Esclusioni" della presente Sezione, la garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate fino alla concorrenza della somma prevista nell'apposita Tabella "Franchigie, Scoperto Limiti di Indennizzo". Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

4.05- SEZIONE ELETTRONICA

DANNI MATERIALI E DIRETTI NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'indennizzo

Art. 4.05.01 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare il possibile per limitare il danno; le relative spese sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile;

- 2) entro 30 giorni da quando è venuta conoscenza dell'evento - o immediatamente nel caso di maggiori costi, danno ai supporti dati e programmi in licenza d'uso, se assicurati - dare avviso del sinistro all'Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni di natura presumibilmente dolosa. Sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- 3) conservare le tracce e residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- 4) permettere ogni rilevazione o esame delle cose danneggiate;
- 5) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto 1).

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La riparazione del danno potrà iniziare dopo l'avviso di cui al punto 2); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se la suddetta ispezione, per motivi indipendenti dalla volontà del Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto 2), il Contraente o l'Assicurato può adottare tutte le misure ritenute necessarie.

Avvenuto il sinistro l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 4.05.02 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

- 1) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come in 1a) dedotto dell'importo di cui ad 1b) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come in 1a).
- 2) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - a) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
 - b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come in 2a) dedotto dell'importo di cui a 2b).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando i costi di riparazione sono pari o superiori al valore che il Bene aveva al momento del Sinistro.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- i) i danni si siano verificati entro i 5 -anni successivi a quello di costruzione;
- ii) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- iii) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto i) ovvero del punto ii), o una delle condizioni di cui al punto iii), si applicano le norme che seguono:

- c) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- d) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come in 2c) dedotto dell'importo di cui a 2d).

Un impianto o apparecchio danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come in 1) eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come in 2) (si stima 2a meno 2b oppure 2c meno 2d a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Contraente, anche per conto dell'Assicurato qualora quest'ultimo sia un soggetto diverso, dichiara che:

- 1) le cose assicurate non hanno sofferto, negli ultimi cinque anni, sinistri della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza per un importo totale superiore a euro 5.000,00;
- 2) non ha comunque subito, nel medesimo periodo, più di cinque sinistri anche se di importo complessivamente inferiore ad euro 5.000,00;
- 3) sulle cose descritte e per l'attività dichiarata in polizza, non sono in corso attualmente altre assicurazioni contro i danni della medesima natura di quelle indennizzabili in base alla presente polizza;
- 4) i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Impresa, a norma dell'art. 1 del D.L. 26/9/1978 n. 576 così come convertito nella Legge 24/11/1978 n. 738.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni delle Condizioni di Assicurazioni qui richiamate.

NORME GENERALI

Art. 1.02 Assenza tacita proroga del contratto;

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo;

Art. 1.13 Esagerazione dolosa del danno – perdita del diritto all'indennizzo;

Artt. 1.15 – 1.16 Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti;

Art. 1.17 Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori;

Art. 1.18 Pagamento dell'indennizzo; sospensione in caso di procedura giudiziaria;

Art. 1.19 Diritto di recesso della Società dopo ogni sinistro.

SEZIONE BASE

Danni verificatisi in conseguenza di:

Art. 2.03.02 Tumulti popolari, scioperi, sommosse o causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;

Art. 2.03.04 Terremoto;

Art. 2.03.05 Inondazione, alluvione;

diritto di recesso del Contraente e della Società in ogni momento con preavviso di 30 giorni;

nonché ove presente:

Art. 2.04.01 Automatismo garanzie nuovi enti;

Art. 2.05.01 Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro.

SEZIONE FURTO

Art. 3.02 – Esclusioni - punti 3) e 4) Esclusione dei danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave di vari soggetti;

Art. 3.05.01 Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro.

SEZIONE ELETTRONICA

Art. 4.05.01 Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro.

IL CONTRAENTE

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO (importi in euro)

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti d'indennizzo
Per periodo di assicurazione		minimo € 1.000,00 (minore, trattabile per piccole realtà)	Massimo € 20.000.000,00
		SEZIONE BASE	
Ricostruzione di archivi		€ 1.000,00	€ 20.000 per sinistro e per anno
Ricorso Terzi		(nessuna)	€ 3.000.000,00
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc		(nessuna)	€ 1.000.000,00
Spese di riprogettazione			50% della somma assicurata col massimo di €1.000.000,00
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	10%	€10.000,00	€500.000,00 per sinistro e per anno
Crollo e collasso strutturale	10%	€10.000,00	€500.000,00 per sinistro e per anno
		SEZIONE FURTO	
Contenuto in genere		€1.000,00	€400.000,00 per sinistro e per anno
Valori e preziosi nei cassetti		€1.000,00	€5.000,00 per sinistro e per anno
Valori e preziosi contenuti in mezzi di custodia		€1.000,00	€41.000,00 per sinistro e per anno
Valori ovunque riposti nei locali		€1.000,00	€15.000,00 per sinistro e per anno
Portavalori		€1.000,00	€10.000,00 per sinistro e per anno
Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri		€1.000,00	€5.000,00 per sinistro e per anno
Furto con destrezza di Contenuto		€1.000,00	€5.000,00

		SEZIONE ELETTRONICA	
Impianti ed apparecchiature Elettroniche		€1.000,00	€300.000,00
Beni elettronici ad impegno mobile		€1.000,00	Massimo €10.000,00 per sinistro e per anno con il limite di €5.000,00 per singola apparecc.
Supporti Dati e ricostruzione archivi informatici programmi in licenza d'uso		€1.000,00	€10.000,00
Maggiori spese		3 giorni	€10.000,00 per sinistro e per anno con il limite di €5.000,00 al giorno
Conduttori esterni		€200,00	€ 1.000,00

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

		SEZIONE BASE	
Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti e danni da acqua condotta	10%	€ 500,00	€ 100.000 per sinistro e per anno
Costi per il collaudo		€1.500,00	€20.000,00 per sinistro e per anno
Oneri di urbanizzazione			€100.000,00 per sinistro e per anno
Spese per Onorari periti, consulenti, ingegneri, consulenti e professionisti		(nessuna)	5% del danno max €100.000,00 per sinistro e per anno
Cose assicurabili a condizioni speciali:(Art. 2.04.05, punto 1).	10%	€ 1.000,00	€ 30.000,00
Contenuto presso terzi	10%	€ 500,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno con il limite di € 50.000,00 per ubicazione
Vetri e Cristalli		€ 500,00	€ 5.000,00 per singola lastra e € 25.000,00 per sinistro e per anno

Maggiori spese – Perdita pigioni		(nessuna)	€ 100.000,00 per sinistro e per anno, con limite € 50.000,00 per perdita pigioni
Differenziale Storico-Artistico		(nessuna)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Oggetti pregiati e d'Arte		€ 500,00	€ 25.000,00 per sinistro e per anno con il limite di € 5.000,00 per singolo bene
Preziosi/Valori		€ 500,00	€ 25.000,00 per sinistro e per anno con il limite di € 5.000,00 per singolo bene
Spese di rimozione e ricollocamento		nessuna	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Terremoto	15%	€ 15.000,00	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto; col massimo di € 5.000.000,00 sx/anno
Inondazioni, alluvioni,	15%	€ 20.000,00	40% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto; col massimo di € 7.000.000,00 sx/anno
Allagamenti	15%	€ 5.000,00	40% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto; col massimo di € 3.000.000,00 sx/anno
Eventi atmosferici	15%	€ 5.000,00	60% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto; col massimo di € 5.000.000,00 sx/anno
Grandine su fragili	10%	€ 1.500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Sovraccarico neve	10%	€ 5.000,00	40% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto; col massimo di € 5.000.000,00 sx/anno
Intasamento gronde e pluviali		€ 500,00	€ 25.000,00 per sinistro € 50.000,00 per anno
Acqua piovana		€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Dispersione merci e liquidi		€ 1.000,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Gelo e Ghiaccio		€1.000,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Eventi socio-politici e dolosi escluso imbrattamento muri	10%	€ 2.500,00	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto

Terrorismo sabotaggio	10%	€10.000,00	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto col massimo di € 10.000.000,00 sx/anno
Fenomeno elettrico		€1.000,00	€50.000,00 per sinistro e per anno
Beni in refrigerazione		€1.000,00	€25.000,00 per sinistro e per anno
		SEZIONE FURTO	
Furto senza scasso	15%	€1.000,00 od altra minore pattuita	Vedi partita furto, rapina, estorsione.
Furto di rame		€2.000,00	€10.000,00 per sinistro e per anno